

Corte internazionale di giustizia, Affare del *Mandato di arresto dell'11 aprile 2000 (Repubblica democratica del Congo c. Belgio)*, sentenza del 14 febbraio 2002

58. La Corte ha esaminato attentamente la prassi statale, comprese le leggi nazionali e le leggi nazionali delle corti supreme nazionali, come la *House of Lords* o la Corte di Cassazione francese. Da tale prassi, la Corte non è stata in grado di desumere che esista in diritto internazionale consuetudinario alcuna eccezione alla norma che attribuisce l'immunità dalla giurisdizione penale e l'inviolabilità personale ai Ministri degli esteri in carica, ove sospettati di aver commesso crimini di guerra o contro l'umanità.

La Corte ha altresì esaminato le norme sull'immunità o sulla responsabilità penale di persone che ricoprono un ruolo ufficiale, contenute negli Statuti dei Tribunali penali internazionali (art. 7, Statuto Tribunale militare internazionale di Norimberga; art. 6, Statuto TPIY, art. 7, par. 2, Statuto TPIR; art. 6, par. 2, Statuto CSSL; art. 27, Statuto CPI), le quali si applicano a tali tribunali. Essa ha così riscontrato che queste norme non conducono a ritenere esistente un'eccezione all'immunità, nell'ambito del diritto internazionale consuetudinario, con riguardo alle corti nazionali.

(...)

59. La Corte ha inoltre notato che le norme sulla giurisdizione dei tribunali nazionali vanno distinte da quelle sulle immunità dalla giurisdizione: la sussistenza della giurisdizione non implica assenza di immunità, così come l'assenza di immunità non implica la sussistenza della giurisdizione. Cosciché, anche se numerose convenzioni sulla prevenzione e punizione di certi crimini particolarmente gravi, prescrivono l'obbligo *aut dedere aut iudicare*, chiedendo agli Stati di estendere l'esercizio della propria giurisdizione, tale estensione della giurisdizione dei tribunali nazionali non può in alcun modo far venire meno le immunità previste dal diritto internazionale consuetudinario, tra le quali vi sono quelle dei Ministri degli Esteri in carica. Tali immunità escludono la giurisdizione dei tribunali nazionali, anche ove essi abbiano titolo a giudicare sulla base di tali convenzioni.

60. La Corte sottolinea, tuttavia, che le *immunità* dalla giurisdizione godute dai Ministri degli esteri in carica non significano che tali Ministri godano della *impunità* per i crimini che essi abbiano commesso, a prescindere dalla loro gravità. L'immunità dalla giurisdizione penale e la responsabilità penale personale sono concetti nettamente distinti. Mentre la immunità dalla giurisdizione attiene a questioni di procedura, la responsabilità penale personale attiene a questioni di diritto sostanziale. La immunità dalla giurisdizione può bene escludere la celebrazione del

processo per un certo periodo e per certe offese; ma essa non può mai escludere la responsabilità penale personale della persona che gode di siffatta immunità.

61. Di conseguenza, le immunità godute dai Ministri degli esteri in carica, sulla base del diritto internazionale consuetudinario, non escludono la possibilità di celebrare un processo nei loro confronti se ricorrono determinate circostanze.

1) Nessuno gode di immunità nei Paesi di cui si è cittadini e può dunque essere processato dinanzi ai tribunali nazionali secondo le norme statali.

2) La immunità dalla giurisdizione straniera viene meno se lo Stato per conto e in nome del quale il Ministro agisce rinuncia alla immunità.

3) La immunità viene meno (consentendo la celebrazione del processo) quando il Ministro cessa di essere tale. L'ex Ministro potrà pertanto essere processato dai tribunali dei Paesi che ne abbiano titolo per i crimini commessi prima o dopo la cessazione del mandato, ovvero per quelli commessi mentre era in carica ma <<in private capacity>> (al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali).

4) Il Ministro in carica può sempre essere processato dai Tribunali penali internazionali, ove abbiano giurisdizione. È il caso del TPIY, del TPIR, creati con risoluzioni del Cds *ex* capitolo VII della Carta dell'ONU, e della CPI, istituita col Trattato di Roma del 1998. Quest'ultimo Statuto prevede, all'art. 27, par 2, che <<le immunità o le regole procedurali speciali, che riguardano le funzioni ufficiali svolte da certe persone, non impediscono l'esercizio della giurisdizione della CPI nei confronti di tali persone>>.